Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 3 dicembre 1926 — Numero 279

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Parania-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *... de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2289.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1990.

Concessione di un mutuo al comune di Spoleto per l'edificio ad uso della Regia scuola allievi ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di provvedere al finanziamento della costruzione di un edificio in Spoleto, da destinarsi a Regia scuola di allievi ufficiali di complemento;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore del comune di Spoleto, sui fondi disponibili degli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di L. 6,000,000 per la costruzione di un edificio da destinarsi a Regia scuola di allievi ufficiali di complemento.

Tale mutuo sarà regolato dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e da quelle che governano i mutui della Cassa depositi e prestiti e sarà somministrato nei modi e termini che stabilirà il Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Art. 2.

Gli interessi del mutuo di cui all'articolo precedente, nella misura del 6.50 per cento all'anno, saranno a carico del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio di quel Ministero delle somme necessarie per gli interessi di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per tale conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 7. — COOP

Numero di pubblicazione 2290.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1988.

Approvazione di una variante al piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, per l'apertura di due nuove strade nella zona fra le vie Fontana e San Barnaba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 15 marzo 1925, con la quale il comune di Milano, a termini dell'art. 8 della legge 12 luglio 1912, n. 866, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore di quella città per l'apertura di due nuove strade nella zona tra le vie Fontana e San Barnaba;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che nel termine delle pubblicazioni non sono stati prodotti reclami;
Considerato che la progettata variante si rende necessaria per la sistemazione del quartiere già in via di attuazione tra Porta Vittoria e Porta Romana, e che il Comune ha stipulato una convenzione con la Società edilizia del quartiere stesso, in base alla quale non si addosserà altro onere che quello eventualmente eccedente la somma di L. 60,000, che la Società versa per le fognature e le pavimentazioni;
Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 12 luglio 1912, n. 866;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano regolatore generale di Milano per l'apertura di due nuove strade nella zona tra le vie Fontana e San Barnaba, giusta piano particolareggiato visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:500 e in un elenco delle espropriazioni, documenti entrambi a firma dell'ing. G. Ferrini e in data 12 gennaio 1925.

Resta fermo il termine stabilito con la citata legge 12 luglio 1912, n. 866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 5. — COOP

Numero di pubblicazione 2291.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1984.

Trasformazione della Sezione di arti decorative, già annessa alla Regia scuola industriale di Palermo, in Regio istituto industriale per l'insegnamento delle arti applicate alle industrie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, art. 5, 1° comma;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto l'art. 8, 1° comma, del decreto predetto e l'art. 4, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;
Considerato che fra le scuole e sezioni di scuole per industrie artistiche che in base al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, sopra ricordato, hanno fatto passaggio dal Ministero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione, è compresa la Sezione d'arti decorative, già annessa alla Regia scuola industriale di Palermo;
Considerato che occorre dare una definitiva sistemazione alla detta Sezione, e che nell'occasione si rende opportuno procedere altresì alla trasformazione della Sezione medesima in Regio istituto industriale per l'insegnamento delle arti applicate alle industrie, e ciò al fine di dare all'istituzione un ordinamento più rispondente all'indirizzo e allo sviluppo che essa è venuta ad assumere successivamente al suo passaggio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli enti locali che s'impegnano a concorrere al mantenimento dell'Istituto;
Udito il parere della Commissione di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione di arti decorative, già annessa alla Regia scuola industriale di Palermo, è trasformata in Regio istituto industriale per l'insegnamento delle arti applicate alle industrie.

Art. 2.

Il Regio istituto industriale per l'insegnamento delle arti applicate alle industrie in Palermo, comprende le seguenti Sezioni, ciascuna a durata di corso quinquennale:
1. Sezione per la lavorazione del ferro battuto;
2. Sezione per la lavorazione a cesello e sbalzo;
3. Sezione per la fonderia artistica;
4. Sezione per l'intaglio in legno e la plastica ornamentale.

Art. 3.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nelle officine annesse all'Istituto.

Art. 4.

Il personale titolare dell'Istituto si compone del direttore con obbligo d'insegnamento, di tre insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario e di un bidello.
Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Art. 5.

Al mantenimento dell'Istituto concorrono:
il Ministero della pubblica istruzione, con L. 145,000 (pari all'importo medio degli stipendi ed aumenti periodici del personale titolare e delle retribuzioni del personale incaricato ed avventizio);
il comune di Palermo, con L. 15,000;
la provincia di Palermo, con L. 10,000,
all'infuori degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.
Il comune di Palermo resta obbligato a fornire i locali per la sede dell'Istituto e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Vanno pure a beneficio del bilancio dell'Istituto i contributi straordinari di enti e di privati e i proventi delle tasse scolastiche.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti indicati al precedente art. 5. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento dell'Istituto, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 174. — COOP

Numero di pubblicazione 2292.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1987.

Stanziamento di somme nei bilanci del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 596 del 30 aprile 1924, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge n. 2231 del 30 ottobre 1924, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere allo stanziamento delle somme in bilancio per le spese derivanti dall'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923, sono autorizzate le spese indicate per i seguenti esercizi finanziari:

Esercizio	Pei servizi indispensabili a contratto ventennale	Pei servizi utili a contratto decennale	Pei servizi utili a contratto quinquennale	Totale
1925-26	62,792,500	24,325,000	8,828,000	95,945,500
1926-27	127,910,000	48,650,000	19,103,250	195,663,250
1927-28	130,235,000	49,950,000	19,815,000	200,000,000
1928-29	130,235,000	51,250,000	18,852,000	200,337,000
1929-30	130,235,000	51,250,000	18,397,000	199,882,000
1930-31	130,235,000	51,250,000	10,759,500	192,244,500
1931-32	130,235,000	51,250,000	1,674,750	183,159,750
1932-33	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1933-34	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1934-35	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1935-36	130,235,000	25,625,000	—	155,860,000
1936-37	130,235,000	—	—	130,235,000
1937-38	130,235,000	—	—	130,235,000
1938-39	130,235,000	—	—	130,235,000
1939-40	130,235,000	—	—	130,235,000
1940-41	130,235,000	—	—	130,235,000
1941-42	130,235,000	—	—	130,235,000
1942-43	130,235,000	—	—	130,235,000
1943-44	130,235,000	—	—	130,235,000
1944-45	130,235,000	—	—	130,235,000
1945-46	65,117,500	—	—	65,117,500
Totale	2,600,050,000	507,300,000	97,429,500	3,204,779,500

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 4. — COOP

Numero di pubblicazione 2293.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1972.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Vincenzo Civerchio », in Crema.

N. 1972. R. decreto 21 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Vincenzo Civerchio », in Crema viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1926.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel quarto trimestre 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel terzo trimestre 1926 è risultato di L. 366.11;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il quarto trimestre 1926;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1926 e con effetto dal 1° ottobre 1926, saranno accettate al prezzo di L. 416.11 in rimborso di mutui, salvo lo accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 19 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1926.
Ammissione di un nuovo denaturante per l'alcool adoperato nella preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici per fruire delle agevolezze consentite per l'alcool adulterato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1300, che ammette l'industria della preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici a fruire delle agevolezze consentite per l'alcool adulterato;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Per ogni ettolitro di alcool, da servire come solvente per la preparazione di sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici, si dovranno aggiungere, come denaturante, litri dieci di alcool metilico commercialmente puro.
L'alcool metilico sarà fornito dalla ditta e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 2.

Gli stabilimenti nei quali si preparano i prodotti di cui sopra saranno assoggettati alla vigilanza permanente con le norme che saranno ritenute opportune dall'ufficio tecnico di finanza competente.

Art. 3.

In caso di ricupero per distillazione dell'alcool, come sopra denaturato, sarà prelevato un campione dello spirito di ricupero e sottoposto ad analisi presso il competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, allo scopo di stabilire la quantità di alcool metilico da aggiungere per integrare la denaturazione.

Roma, addì 30 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1926.
Aggiunta al decreto Ministeriale 2 febbraio 1926 col quale venne istituito l'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

In virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926 col quale venne istituito l'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 47 del suddetto proprio decreto Ministeriale 2 febbraio 1926 viene aggiunto il seguente comma:
« Ai capitani dei piccoli velieri di stazza netta non superiore alle 25 tonnellate è inoltre concessa la facoltà di servirsi dell'equipaggio per effettuare il carico e lo scarico della sabbia, della ghiaia, della calce e della pietra da calce ».
Il presente decreto avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1926.
Autorizzazione dell'apertura di succursali del Credito italiano in Fiume ed in Udine e di un'altra agenzia dello stesso Istituto in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di due filiali del Credito italiano rispettivamente in Udine e in Fiume e di un'agenzia del medesimo Istituto al Corso XXII Marzo in Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 26 settembre 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sortino (Siracusa).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il R. decreto 13 agosto 1926 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sortino;
Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;
Ritenuto, per altro, che in seguito alla pubblicazione del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, relativo alla estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno, non è più il caso di parlare di elezioni;
Ritenuta intanto la necessità di prorogare i poteri del Regio commissario;

Decreta:

I poteri del Commissario straordinario del comune di Sortino sono prorogati di tre mesi.

Siracusa, addì 27 novembre 1926.

Il Prefetto: STRANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, in data 2 dicembre 1926, ha trasmesso alla on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 detto mese), contenente modificazioni al R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che da S. E. il Ministro per i lavori pubblici è stato presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti per le opere di completamento del nuovo porto di Venezia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « S. Rocco ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 settembre 1926, n. 84, i signori Luigi e Giulio fratelli Polleri fu Giacomo, sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di S. Rocco, l'acqua minerale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Agliano d'Asti (Alessandria) e di cui i suddetti Fratelli Polleri sono proprietari

L'acqua sarà messa in vendita esclusivamente in damigiane contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di millimetri 260×105 stampate a caratteri neri su carta bianca L'etichetta ha un inquadramento a tipo ornamentale ed è divisa, nel senso della lunghezza, in tre riquadri. In quello di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica. Nella parte centrale è scritto dall'alto in basso « fonte Purgativa S. Rocco » « in Agliano d'Asti, provincia di Alessandria - Fratelli Polleri proprietari » « Acqua minerale naturale purgativa diuretica ». Seguono gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita ed uno spazio bianco destinato al l'iscrizione del nome dell'esercente concessionario, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sila ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 luglio 1925, n. 54, il signor Giulio Serventi è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Sila » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Scenia in Sellia (Catanzaro) e della quale il signor Serventi è concessionario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di color verde chiaro di forma cilindrica della capacità di circa gr. 400 chiuse con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola o con tappo Edera in alluminio con alette laterali per l'apertura.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 210×112. L'etichetta consta di due parti: la parte destra è completamente bianca (mm. 112×68) e in essa sono inseriti alcuni giudizi medici sull'acqua e, nella parte inferiore, la dicitura a caratteri rossi « l'Acqua Sila è di libera vendita ». Il rimanente dell'etichetta è delimitato da tre parti da un inquadramento rosso su cui è scritto a caratteri bianchi: in alto « Acqua minerale naturale purgativa italiana »; in basso « che scaturisce a Sellia (Catanzaro) »; a destra « concessionario G. Serventi, via Cesare Battisti, 128, Roma ». Lo spazio compreso nell'inquadramento rosso, è, a sua volta, diviso in tre parti, dall'alto in basso, da due linee rosse. La parte di sinistra contiene i risultati delle analisi chimica e batteriologica; quella di destra notizie sulle indicazioni, sull'uso e sulle dosi dell'acqua La parte centrale è occupata da una vignetta a colori celeste e verde riproducente un paesaggio alpino. Nella parte color celeste è scritto a grandi caratteri bianchi (mm. 10) il nome dell'acqua « Sila » e sotto a piccoli caratteri « Sorgente Scenia ». I caratteri dell'etichetta sono di color verde scuro, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 2 dicembre 1926

Francia	88.03	New York	23.393
Svizzera	451.34	Dollaro Canadese	23.43
Londra	113.377	Oro	451.37
Olanda	9.36	Belgrado	41.25
Spagna	354.15	Budapest (pengo)	0.033
Belgio	3.245	Albania (Franco oro)	4.5125
Berlino (Marco oro)	5.557	Norvegia	5.95
Vienna (Schillinge)	3.307	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.60	Rendita 3,50 %	63.55
Romania	12.75	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	120.10	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.77	Consolidato 5 %	84.05
Peso argentino carta	9.58	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.175

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richieste di tramutamento di rendita.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n 084242 di L 500, intestato a Scalpelli Salvatore di Donato, domiciliato a Chieti

Con attergato 3 luglio u. s., il titolare prestava consenso al tramutamento con delega al detto sig Panaccio di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè prestato su un foglio di carta semplice, incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione della quale non è possibile leggere il contenuto

Ora il predetto Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore richiesta dal signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*bis*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056790 di L. 250 intestata a Scalpella Antoniella fu Salvatore moglie di D'Alanno Salvatore. E tale richiesta di tramutamento il Panaccio basava su consenso della titolare a tergo del certificato con delega a lui di eseguire le pratiche relative.

Se non che, considerato che detto consenso venne prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione, il cui contenuto non è possibile rilevare, questa Amministrazione non lo ritenne valido.

Il sig. Panaccio ha ora prodotto legale procura rilasciata dal titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma, del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso al tramutamento richiesto dal detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi dopo trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*ter*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056791 di L. 250, intestata a D'Alanno Salvatore di Antonio domiciliato a Cleveland.

Con attergato 3 luglio 1926 a firma del titolare, autenticata dal notaio De Angelis di Caramanico, veniva prestato il consenso al tramutamento di tale rendita con delega al detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè risultante prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si era riscontrata una precedente dichiarazione della quale non fu e non è possibile leggere il contenuto. Ora il predetto signor Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore chiesta dal detto signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	380205	505 —	Porrato Teresa di *Vincenzo* moglie di Cuniberti Giuseppe, domic. a Calliano Monferrato (Alessandria).	Porrato Teresa di *Cesare*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	316990	420 —	Torre Delfina-Antonietta-Angela-Rosa del vivente Francesco, nubile, domic. in Alassio (Genova), vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Sghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente nelle guardie di finanza.	Intestata come contro; vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Seghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente ecc., come contro.
Cons. 5 %	205868	2200 —	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Boscarini* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Buscarino* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.
3.50 %	478638	66.50	Brogini *Mira* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Paolivieri Maria, dom. a Termoli (Campobasso).	Brogini *Matilde-Maria* fu Cesare, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	130905	35 —	Negro *Emilio* fu Giovanni, dom. a Pralungo (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom a Pralungo (Novara).
»	728886	35 —		
»	715958	35 —		
»	715957	35 —		
3,50 % (mista)	5999	35 —		
»	6000	35 —		
3.50 %	728323	35 —	Negro *Enrico* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).
Cons. 5 %	228029	600 —	La Padula *Luisetta* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Orsomarso (Cosenza).	La Padula *Anna-Luisetta* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	542883	35 —	Bernardi Marianna di *Battista*, nubile, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Bernardi Marianna di *Giovanni-Battista*, dom. a Roccabruna (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 novembre 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Annullamento di certificato. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	636785	Associazione generale cooperativa anonima in Prizzi (Palermo), vincolata . . . . L.	105 —

Roma, 30 novembre 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.